



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE**

**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE
E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione Generale

SERVIZIO COESIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. *Annualità 2018*

Via San Simone n. 60 - 09122 Cagliari

<http://www.regione.sardegna.it>

e-mail: lav.coesionesociale@regione.sardegna.it

PEC: lavoro@pec.regione.sardegna.it



SOMMARIO

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	3
ART. 3 – PREMESSA E OBIETTIVI	4
Art. 3.1 - Premessa.....	4
Art. 3.2 – Obiettivi.....	5
ART. 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	5
Art. 4.1 - Beneficiari	5
Art. 4.2 – Requisiti di partecipazione.....	5
ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITÀ AL REGIME <i>DE MINIMIS</i>	7
ART. 6 – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI.....	8
ART. 7 – COSTI AMMISSIBILI	9
A) Macrovoce immobili.....	9
B) Macrovoce beni mobili	10
C) Macrovoce veicoli e natanti.....	11
D) Macrovoce immobilizzazione immateriale	12
ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI	12
ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI.....	12
ART. 10 – FASI DELLA PROCEDURA.....	15
ART. 11 - FASE I - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
ART. 12 - CONTENUTO DELL'ALLEGATO 1.....	17
ART. 13 - FASE II ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO E SUA CONCLUSIONE	23
ART. 14 - FASE III (controlli sulle dichiarazioni inviate).....	23
ART. 15 - FASE IV – MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	26
ART. 16 - VIZI SANABILI E NON SANABILI DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE	26
Sezione A.....	26
Sezione B.....	26
Sezione C.....	27
Sezione D.....	27
Sezione E.....	27
Sezione F	27



16.2. Vizi non sanabili	28
ART. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO	28
ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	28
ART. 19 - VALIDITÀ DEI RECAPITI	29
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI	29
ART. 21 – DURATA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	30
APPENDICE	31
APPENDICE 1.....	31
APPENDICE 2.....	33



ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Codice Civile, Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511-2545;
- Legge 3 aprile 2001, n.142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina sulle cooperative sociali;
- Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 “*Abrogazione della Legge Regionale 11 novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica*”;
- Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 “*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/17 del 7 agosto 2014 riguardante “*Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/7 del 5 agosto 2015 riguardante “*Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto “*Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2016 – modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015*”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 20 marzo 2018, avente ad oggetto “*Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle*



cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2018 – modifica della DGR 40/21 del 6.07.2016”

- *Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Avviso pubblico verranno utilizzate le seguenti definizioni:

- *“Servizio istruttore”*: Servizio Coesione sociale - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
- *“Avviso”*: il presente avviso pubblico;
- *“Aiuto”*: i contributi contemplati nell’Avviso, ai sensi dei regimi di aiuti di Stato;
- *“Richiedenti”*: soggetti legittimati a presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, individuati all’art. 4.1;
- *“Società Cooperative”*: società a capitale variabile con scopo mutualistico (c.c. art. 2511);
- *“Domanda di partecipazione”*: la domanda di contributo, da compilare utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, e che, dopo essere stata scannerizzata in formato pdf deve essere inoltrata via PEC, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 (Fase I)“
- *“Programma di investimento”*: il Programma da predisporre, compilando l’apposito spazio contenuto nell’allegato 1, Sezione D, che illustra, **in forma esaustiva**, il progetto imprenditoriale oggetto del contributo.
- *“Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»”*, modulo da compilare utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 del presente Avviso, che dovrà essere compilato e inviato scannerizzato via PEC, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1).
- Frasi in carattere rosso: prescrizioni dell’avviso particolarmente rilevanti che richiedono la massima attenzione;

ART. 3 – PREMESSA E OBIETTIVI

Art. 3.1 - Premessa

La Regione ha previsto l’attuazione di azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale mediante la Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 che è destinata a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base di programmi di investimento presentati dalle cooperative richiedenti.



Le modifiche introdotte negli ultimi due anni hanno fortemente innovato la materia in un'ottica di razionalizzazione ed efficacia dell'intervento nonché di semplificazione del suo procedimento, attraverso il rimborso delle spese effettuate in funzione di ben precisi programmi aziendali, che consente un notevole risparmio di tempo oltre che di miglior controllo ex post sulle risorse così erogate.

Art. 3.2 – Obiettivi

Il presente Avviso disciplina il procedimento di erogazione dei contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 per l'anno 2018.

Ai sensi dell'art. 7 della L.r. 5/57, i contributi sono erogati esclusivamente per l'attuazione di programmi di investimento da presentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

L'intervento disciplinato dal presente Avviso opera nell'ambito del regime di aiuti "*de minimis*" disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

Per quanto non disposto dal presente Avviso, il procedimento di erogazione dei contributi è disciplinato dalle direttive di attuazione approvate con le citate Deliberazioni di G.R. n. 32/17 del 7 agosto 2014, n. 39/7 del 5 agosto 2015, n. 40/21 del 6 luglio 2016 e n. 14/9 del 20.03.2018.

ART. 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4.1 - Beneficiari

I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna, iscritte ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle società cooperative alle categorie:

- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative sociali;
- cooperative di consumo;
- consorzi cooperativi.

In caso di consorzi di cooperative, tutte le società consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna.

Ne consegue che le cooperative che non rientrano nelle quattro fattispecie sopra descritte **non possono partecipare** al presente bando.

Art. 4.2 – Requisiti di partecipazione

1. Alla data di presentazione della domanda, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:



- a) iscrizione nel registro delle imprese. Le cooperative iscritte da più di un anno dalla data di presentazione della domanda dovranno risultare attive.
- b) iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente;
- c) essere in regola con l'approvazione ed il deposito tempestivo del bilancio dell'esercizio 2016. Il deposito del bilancio non è richiesto per le cooperative costituite a partire dal 1.01.2017;
- d) essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall'art. 8, comma 1 e dall'art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992;
- e) rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- f) essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (**il requisito in argomento non è richiesto per le cooperative costituite dal 1° gennaio 2017**):
1. a pena di inammissibilità, il possesso del requisito dovrà essere comprovato dall'attestazione/certificazione di avvenuta revisione, o, *quantomeno* dal verbale di revisione relativo all'ultimo biennio ispettivo di competenza per le cooperative (**periodo: biennio 2017 – 2018**), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 6.12.2004 o all'ultimo anno se cooperative sociali (**anno 2018**), ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 8 novembre 1991, n. 381 e del citato art. 3 del D.M. 6.12.2004.
Si precisa che è causa di inammissibilità della presente domanda di finanziamento qualsiasi conclusione del procedimento di revisione **diversa** dal rilascio del verbale di regolare revisione **e quindi anche il verbale che rilevi irregolarità sanabili rende inammissibile la domanda**;
 2. qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 6 comma 7 del D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, **il requisito può essere comprovato anche** dalla dichiarazione sostitutiva inviata in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ai soggetti e nei termini indicati nello stesso articolo 6 (MISE e centrale cooperativistica, se la richiedente è associata).
- N.B.: La dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D.lvo 220/02, deve essere stata notificata, prima della data di inoltro della presente domanda di partecipazione, al MISE e alla centrale cooperativistica, se la richiedente è associata, a pena di inammissibilità della stessa domanda. Anche l'attestazione/certificazione o il verbale di revisione devono essere stati rilasciati prima della data di inoltro della presente domanda di partecipazione, sempre a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione.**
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione



controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- h) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- i) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
- j) **avere il proprio organo amministrativo conforme alla nuova formulazione dell'art. 2542 del Codice civile, come modificato dalla Legge n 205/2017 art 1, comma 936 e quindi costituito da un Consiglio di Amministrazione (non da un amministratore unico)¹;**
- k) essere in regola con il versamento del contributo biennale di revisione ai sensi del D. Lgs. 220 del 2 agosto 2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 142" nei termini fissati dal DM 3.03.2017;
- l) ai sensi dell'art. 14 della L.r. 11.04.2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), non sono ammesse a partecipare le Cooperative che alla data di presentazione della domanda abbiano, a qualsiasi titolo, debiti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi debiti nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate. Il medesimo divieto riguarda le cooperative i cui rappresentanti legali o amministratori, personalmente o come rappresentanti legali o amministratori di altre persone giuridiche o enti di fatto, versino nella situazione debitoria descritta al periodo precedente (art. 14, comma 2, L.r. 5/16);
- m) **ai sensi della DGR 40/21 del 6.07.2016, non aver beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2016 e 2017, del contributo in oggetto.**

ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITÀ AL REGIME DE MINIMIS

5.1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del **50%** delle spese ammissibili al netto dell'IVA, come indicate dalla Cooperativa nella propria domanda di partecipazione e verrà erogato secondo la procedura "a sportello" ossia in ordine di arrivo delle relative domande.

Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso inferiore a € 10.000,00 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i € 45.000,00.

¹ «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma»;



La percentuale del contributo a fondo perduto del **50%** sarà calcolata sul programma di investimento ammesso.

Sono finanziabili le spese affrontate nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 30 maggio 2018.

L'IVA costituisce spesa ammessa solo nell'ipotesi eccezionale in cui l'imposta non sia recuperabile, come meglio precisato nel successivo art. 9, punto 13.

5.2. L'intervento finanziario di cui al presente Avviso è concesso in regime *de minimis* e, pertanto, soggetto al Reg. (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e l'intero importo si identifica con Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Pertanto, all'atto della presentazione della domanda, le società cooperative costituite dovranno presentare, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, l'autodichiarazione relativa agli eventuali aiuti ricevuti in regime "*de minimis*" nell'esercizio finanziario in corso e nei due che lo precedono, da compilare nel campo 2 dell'allegato 1 di cui al presente Avviso.

Si precisa che, ai sensi del Reg. (CE) 1407/2013, l'importo degli aiuti ottenuti in tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti, non deve essere superiore a 200.000,00 euro, salvo il limite di € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto terzi. Va aggiunto, inoltre, che non deve trattarsi di impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Il calcolo degli aiuti ricevuti va fatto applicando la nozione di "*impresa unica*" enucleabile dall'art. 2, comma 2 del citato Regolamento².

N.B.: Si rinvia al predetto Regolamento n. 1407/2013 per la individuazione dei settori e delle attività non ammesse a finanziamento.

ART. 6 – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Il Programma di investimenti, per essere giudicato ammissibile, deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo.

² "Ai fini del presente regolamento, s'intende per «*impresa unica*» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".



Il Programma di investimenti (Sezione D dell'allegato 1), dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e dovrà contenere l'obiettivo che si intende perseguire con il finanziamento, **il tutto esposto in modo esaustivo e non generico**.

ART. 7 – COSTI AMMISSIBILI

La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa (Sezione D dell'allegato 1).

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici (cfr successivo art. 9, punto n. 20).

Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:

A) Macrovoce immobili

Sono costi ammessi esclusivamente le spese per l'acquisto di un immobile esistente.

L'acquisto di un bene immobile esistente (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui gli stessi insistono) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- I. l'immobile deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, in relazione all'attività da svolgere;
- II. l'immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell'istanza), di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all'acquisto;
- III. l'immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
- IV. l'edificio può essere utilizzato solo per le finalità del progetto.

La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.



Come previsto dalla DGR 14/9 del 20.03.2018, per l'annualità 2018, La macrovoce A "immobili e opere edili" non è più ammessa a contributo, ad eccezione della spesa "Acquisto di un bene immobile esistente", per ragioni di interferenza con le detrazioni fiscali concesse dalla normativa nazionale.

Si invita a fare attenzione a questa novità per evitare inutili inserimenti di costi che non potrebbero essere approvati in sede istruttoria

B) Macrovoce beni mobili

Sono costi ammessi:

1. **macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Programma d'investimento).



Gli arredi sono costi ammissibili purché rispettino i principi dell'inerenza fiscale (cfr art. 9, spese non finanziabili, punto 7)

Le attrezzature sono costi ammissibili purché rientrino nella categoria individuata dall'art. 69, comma 1 lett. a D.Lgs 81/08: "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

Sono pertanto esclusi singoli pezzi da porre in relazione per la creazione o sostituzione di un bene strumentale (es.: corrugato, filo elettrico, viti e bulloni non sono costi ammissibili anche se, nel loro insieme, servono per creare un impianto).

2. **software di base** (ad. Es. sistema operativo "Windows 10", "Windows Server"), equiparati ad un'immobilizzazione materiale e perciò capitalizzato insieme all'hardware alla voce "altri beni".



Poiché la macrovoce A è stata sospesa per il 2018 quasi per intero, nella Appendice 1 sono state riportate alcune ipotesi controverse tratte dalla casistica degli anni precedenti, per definire la loro ammissibilità o meno nella presente annualità.

C) Macrovoce veicoli e natanti

Sono costi ammessi:

1. imbarcazione e natanti

Ai fini del presente Avviso si definiscono:

- a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);
- b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.

2. veicoli a motore (per la nozione di veicolo: art. 46 cod. strad.). I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e al fine dell'ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (**secondo la integrale definizione resa dall'art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006**); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d'opera e macchine operatrici.

3. autovetture e motoveicoli. Per essere ammesse: le autovetture a benzina dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c.. I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.

Si precisa che non sono ammissibili veicoli oggetto di precedente immatricolazione e dunque, tra gli altri, gli autoveicoli a km 0.

N.B.: Tale macrovoce (acquisto di veicoli e natanti) è ammissibile solo nel caso in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, si tratta di beni strumentali utilizzati **esclusivamente** nell'esercizio dell'impresa.

Le vetture di rappresentanza sono sempre escluse dal finanziamento.

Non sono ammissibili le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permuta con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo), per cui nella fattura di acquisto bisognerà indicare separatamente tali voci o, in alternativa, premunirsi di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal fornitore con l'elencazione in forma analitica delle singole voci di costo, il che sarà rilevante in sede dei possibili controlli.



D) Macrovoce immobilizzazione immateriale

Sono costi ammessi:

1. **software applicativo** che viene iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (B.I.3) e quindi:
 - a) acquisto della proprietà del software;
 - b) acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.
2. **diritti di brevetto**: sono diritti che assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (B.I.3);
3. **redazione di siti e-commerce**.
Sono i costi per la realizzazione di siti che consentano il commercio on line (vendite on line di beni e servizi).
NB: da quest’anno non sono ammessi i costi per i cosiddetti “siti vetrina”.
4. **certificazioni di qualità**: sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall'organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questa rientrano i costi per la implementazione dei Sistemi di qualità aziendale conformi alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.

ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI

I beni rientranti nelle predette macrovoci, devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

1. essere mantenuti nel patrimonio della cooperativa e non alienati per la durata di 5 anni dalla data di acquisto;
2. essere nuovi di fabbrica, ed identificabili mediante apposito segno distintivo (etichetta, targhetta, ecc).
3. essere stati acquistati/fatturati e pagati dal 1° gennaio 2016 al 30 maggio 2018;
4. essere beni strumentali all’attività di impresa.

ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI

Non saranno considerate finanziabili le seguenti spese:

1. beni la cui data di emissione della fattura o dei pagamenti o comunque degli acquisti non rientra nell’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 maggio 2018.
In caso di pagamenti a titolo di acconto o di altro titolo che presuppone un acquisto **già perfezionatosi** ed effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2016, l’intera spesa è considerata inammissibile;



in caso di eventuali pagamenti a titolo di caparra o di altro titolo che presuppone un acquisto **non ancora perfezionatosi** ed effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2016, al costo del bene verrà detratto l'importo pagato a tale titolo. Pertanto nella rendicontazione (allegato 1, sezione D), dovrà essere indicato che tale importo è stato versato a titolo di caparra;

2. acquisti e pagamenti in contanti o con altre modalità non totalmente tracciabili;
3. acquisti o pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario (ad esempio, soci, amministratori e terzi che acquistano in nome proprio il bene che poi verrà utilizzato dalla cooperativa, anche nel caso di intestazione in fattura nei confronti della stessa cooperativa, che comunque costituirebbe violazione dell'art. 21, DPR 26.10.1972, n. 633).

N.B.: qualora i pagamenti dovessero avvenire anche solo in parte ad opera di soggetti diversi dal beneficiario, verrà riconosciuta solo la frazione di pagamento tracciabile riconducibile direttamente alla cooperativa come chiarito al primo capoverso del presente punto;

4. beni usati e beni acquistati con la formula del leasing o beni acquistati attraverso aste giudiziarie;
5. beni il cui valore sia inferiore a 20,00 euro per singola unità.

Si intende per "unità" il bene oggetto dell'acquisto anche se costituito da più beni perché acquistato unitariamente (per esempio, "servizio di piatti" è una singola unità anche se costituita da più piatti e viene acquistata in modo unitario e non divisibile; invece, più sedie dello stesso tipo, acquistate singolarmente, sono ognuna una singola unità), vale in questo senso l'indicazione dei beni contenuta in fattura.

6. Tende esterne (vedi appendice 2);
7. quadri, complementi di arredo, tappeti e tutti gli articoli con finalità puramente estetiche e decorative;
8. vasi per piante, piante, sementi, arbusti, siepi e terra;
9. materiali di consumo;
10. indumenti da lavoro;
11. telefoni cellulari e palmari, I-Pod o similari, I-Pad, tablet o similari, chiavette USB, CD e DVD;
12. consulenze, onorari per spese tecniche (inclusi i costi di progettazione), spese notarili;
13. imposte (es. IPT), IVA e tasse. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72). Inoltre, l'IVA recuperabile non sarà comunque ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia



stata effettivamente recuperata dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario recuperi l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; qualora non la recuperi per le ragioni appena esposte, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA, essendo costo ammissibile a finanziamento. La posizione IVA della Cooperativa verrà dichiarata nell'apposita clausola contenuta nello schema di domanda (Allegato 1, Sezione A, n. 26) ove, nell'ipotesi di IVA non recuperabile, il richiedente dovrà indicare nell'apposito spazio, l'esatta disposizione normativa in base al quale non può recuperare l'IVA totalmente o solo in parte (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA: art. 10 D.P.R. 633/72);

14. le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permutate con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo);
15. libri;
16. interventi di manutenzione su macchinari, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature, spese relative a pezzi di ricambio e spese d'esercizio in conto gestione (per esempio: utenze telefoniche, idriche, canoni di affitto, etc.);
17. beni non conformi o non omologati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro (es. materiali non ignifughi quali materassi, guanciali ecc.);
18. spese per l'acquisto di beni immobili che siano già stati oggetto, per la costruzione o in occasione di precedenti passaggi di proprietà, di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
19. i programmi di investimenti, o parte degli stessi, eseguiti per il tramite di commesse interne o in economia; non possono, altresì, essere agevolati l'acquisto di beni mobili e immobili di soci del richiedente o di loro prossimi congiunti fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
20. beni non interamente pagati o i beni che siano già stati finanziati -anche in parte- con altri contributi pubblici.

N.B.: Si precisa che in tutte le ipotesi del presente Avviso in cui vengono finanziate *“le vendite e installazioni”* di beni, si intende che queste prestazioni debbano essere necessariamente effettuate dallo stesso fornitore, poiché si rientra nella nozione di *“cessione e posa in opera”* (cfr risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976 del Ministero delle Finanze, secondo la quale - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un *quid novi* rispetto all'ordinaria serie



produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con successiva installazione, qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti (per esempio, vendita ed installazione di software). In senso conforme, da ultimo; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 6.03.2015).

Pertanto, non è finanziabile la mera installazione o posa in opera effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che fornisce i beni mentre è finanziabile il solo acquisto del materiale con messa in opera da parte di terzi o dello stesso personale della Cooperativa.

ART. 10 – FASI DELLA PROCEDURA.

La nuova procedura si articola in tre fasi e si fonda sulle dichiarazioni sostitutive, sottoposte a successivo controllo a campione e mirato.

Le nuove fasi sono:

FASE I: domanda di partecipazione, contenente tutti gli elementi richiesti sotto forma di dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni (allegato 1), da inviarsi unitamente a copia dei documenti d'identità ed alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2);

FASE II: istruttoria della documentazione da parte del Servizio e sua conclusione, mediante determinazione di approvazione delle ammissioni ed esclusioni dal contributo;

FASE III controllo a campione e mirato per le cooperative risultate in posizione utile in graduatoria;

FASE IV: determinazione di concessione, con impegno di spesa e successiva determinazione di liquidazione e pagamento a favore delle cooperative non sottoposte a controllo e di quelle verificate con esito positivo.

Queste vengono ora descritte in forma visuale per una loro migliore comprensione:

Legenda:

- colore *azzurro*: attività di pertinenza della cooperativa:

Fase I

- colore *verde*: attività di pertinenza del Servizio istruttore:

Fase II

Fase III

Fase IV



Fase I		Fase II		Fase III		Fase IV	
Domanda di partecipazione (contenente tutti gli elementi necessari per la sua istruttoria, il documento d'identità del legale rappresentante e la dichiarazione sugli aiuti <i>de minimis</i>)	→	istruttoria della documentazione e sua conclusione (con determinazione di approvazione delle ammissioni ed esclusioni dal contributo);	→	Controlli: (a campione e mirati)	→	determinazione di concessione, con impegno di spesa; determinazione di liquidazione e pagamento	
(da inoltrare via PEC dalle ore 10:00 del giorno 4 giugno 2018 alle ore 24 del giorno 18 giugno 2018)							
Allegati da utilizzare: Allegato 1 Allegato 2		Approvazione con determinazione e sua pubblicazione nel sito della Regione				Tutti i provvedimenti conclusivi sono pubblicati per estratto nel sito della Regione	

ART. 11 - FASE I - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1. Le domanda di partecipazione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse a partire dalle ore 10h00'00'' del 4 giugno 2018 e fino alle ore 24h00'00'' del 18 giugno 2018.

11.2. la domanda di partecipazione dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale, **utilizzando, esclusivamente e a pena di inammissibilità, lo schema in formato .doc di cui all'allegato 1 del presente Avviso**, scaricabile dal sito istituzionale della Regione: [http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/nella sezione Bandi e Gare e nella sezione "procedimenti e modulistica"](http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/nella%20sezione%20Bandi%20e%20Gare%20e%20nella%20sezione%20procedimenti%20e%20modulistica).

La domanda di partecipazione, dovrà essere munita di marca da bollo (€ 16,00) ad eccezione delle cooperative sociali che ne sono esentate;

11.3. la domanda dovrà essere poi scannerizzata e inviata in allegato via PEC, **unitamente al documento di identità del legale rappresentante nonché alla dichiarazione sugli aiuti di stato (allegato 2)**, esclusivamente via PEC (**NB: a pena di inammissibilità della domanda**) a: lavoro@pec.regione.sardegna.it



11.4. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: *“nomecooperativa domanda di partecipazione l.r. 5/57 - annualità 2018”* (ovviamente, *“nomecooperativa”* deve essere sostituito dalla effettiva denominazione della cooperativa).

Va pure precisato che, allo scopo di rendere più leggera la mail e prevenire il blocco o il malfunzionamento del sistema informatico PEC, è obbligatorio lasciare il testo della mail in bianco e dunque vanno inserite solo il file in pdf allegato con la domanda di partecipazione (all. 1), unitamente al documento di identità del legale rappresentante e alla dichiarazione di cui all’all. 2.

11.5. Il peso della PEC non potrà essere superiore a 50 MB e il suo contenuto dovrà essere interamente leggibile, a pena di esclusione.

11.6. Eventuali domande pervenute in orario precedente alle 10h00’00’’ del 4 giugno 2018, o in data successiva a quella di scadenza (ore 24h00’00’’ del 18 giugno 2018) verranno dichiarate inammissibili.

11.7. Si chiarisce che vale l’orario di spedizione, come riscontrabile dall’identificativo del messaggio contenuto nell’avviso di ricevimento e non quello di ricezione da parte dell’Ufficio.



Qualora la cooperativa sociale inoltri la propria domanda prima dell’orario di apertura (10h00’00’’ del 4 giugno 2018), la stessa potrà inoltrare di nuovo la domanda. Ovviamente, in questa ipotesi, varrà la data e l’ora del successivo invio. Analogamente qualora inviasse una domanda nei termini ma inammissibile (per esempio perché non sottoscritta o priva di documento d’identità).

11.8. Ulteriori istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria o di controlli sino al termine di chiusura della procedura di invio delle domande per la concessione dei contributi fissata per il 18 giugno 2018, ore 24h00’00’’.

11.9. L’ora di riferimento è l’ora atomica, consultabile dal sito del governo statunitense <https://time.gov/widget/widget.html> (UTC+1).

ART. 12 - CONTENUTO DELL’ALLEGATO 1

12.1. L’allegato 1 è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A)** contiene i dati identificativi della cooperativa richiedente e del suo legale rappresentante;
- B)** dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione (rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445 del 2000);



- C) assunzioni di impegni;
- D) programma di investimenti aziendale;
- E) prospetto di rendicontazione con elenco analitico delle singole voci di spesa;
- F) documenti da allegare:
 - a. fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante della richiedente;
 - b. dichiarazione sugli aiuti di stato (all. 2).



Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

12.2. SEZIONE A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa in cui si indica:

1. denominazione della cooperativa/consorzio di cooperative richiedenti;
2. partita Iva della stessa;
3. indirizzo della sede legale;
4. indirizzo PEC in cui inviare tutte le comunicazioni;
5. nome e cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e suo codice fiscale nonché suo indirizzo di residenza;
6. importo complessivo del piano di spesa oggetto della richiesta di contributo;
7. iscrizione al Registro delle Imprese;
8. data di inizio dell'attività.

12.3. SEZIONE B

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa in cui il beneficiario attesta:

1. che la cooperativa è iscritta all'Albo nazionale, nella sezione mutualità prevalente, istituito



con DM 23.06.2014, in una delle seguenti categorie: produzione lavoro, sociali, di consumo o consorzi cooperativi;

2. il codice ATECO 2007 dell'attività svolta dalla cooperativa (deve essere specificato il codice dell'attività primaria); il codice ATECO 2007 dell'attività per la quale viene richiesto il finanziamento (se diversa dall'attività primaria).

3. data di deposito presso la CCIAA del bilancio dell'esercizio **2016** o, in alternativa, dichiarazione che attesti le ragioni per cui detto bilancio non è stato ancora depositato;

4. di essere in regola, con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall'art. 8, e dall'art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992 o di avere diritto alla sua esenzione;

5. di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa, da attestare mediante l'indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/attestazione della revisione, relativa al biennio 2017 – 2018, oppure al periodo 2018 se cooperativa sociale o di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D.lvo 220/02 al MISE e (se iscritta) alla centrale cooperativistica a cui è associata, sempre relativa al 2018;

6. che la società è in regola con gli adempimenti previdenziali nonché con la restante disciplina in materia di lavoro (sicurezza, applicazione di accordi e contratti collettivi e tutela del diritto al lavoro dei disabili);

7. che la cooperativa ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia)

8. che il Consiglio di Amministrazione è formato da n soci (in numero dispari superiore a 1);

9. che la cooperativa ha sede legale e operativa in Sardegna, e nel caso di consorzio, che tutte le società consorziate hanno sede legale e operativa in Sardegna;

10. che la cooperativa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

11. che la cooperativa non ha beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2016 e 2017, del contributo in oggetto; che i beni, oggetto di contributo, sono nuovi di fabbrica;

12. che i beni acquistati non sono di proprietà di soci, o di parenti di soci fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente;



- 13.** che il programma di investimenti o parte dello stesso non è eseguito per il tramite di commesse interne o in economia; che gli eventuali servizi di cui si richiede il contributo non sono stati eseguiti dai soci della cooperativa richiedente o loro prossimi congiunti sino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa;
- 14.** che la cooperativa richiedente e i fornitori non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- 15.** che i beni immobili oggetto della domanda di contributo per il loro acquisto non abbiano già fruito di altri finanziamenti pubblici, per la costruzione o acquisto nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
- 16.** di aver effettuato tutte le transazioni finanziarie a nome della cooperativa relative alla realizzazione del Programma di investimento per via bancaria tracciabile, e i beni/servizi sono stati completamente saldati (cfr Appendice 2);
- 17.** *(in caso di acquisto di fabbricati)* che il fabbricato ha una destinazione d'uso conforme all'attività che vi deve essere svolta;
- 18.** che la società è in regola con gli adempimenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- 19.** *(in caso di acquisto di veicoli e natanti)* che i beni sono strumentali e pertanto utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;
- 20.** il regime fiscale applicabile all'Iva, precisando la natura detraibile o non detraibile *(punto 26 dell'allegato 1)*.
- 21.** che le spese indicate nel prospetto di rendiconto (allegato 1, Sezione lett. E), sono al netto dell'IVA *(l'IVA puo' costituire spesa ammissibile, se spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. A tal fine la cooperativa dovrà specificare al punto 26 dell'allegato 1 la motivazione e l'esatta norma di riferimento della non detraibilità dell'IVA)*.
- 22.** che le spese presentate a rendiconto sono state effettivamente ed integralmente pagate e contabilizzate;
- 23.** che le spese oggetto della richiesta non sono state e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti, né le spese in questione sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici;
- 24.** la data di inizio e termine dell'investimento *(data del primo e dell'ultimo pagamento a saldo)*;
- 25.** che i beni oggetto del finanziamento sono beni strumentali, ai sensi dell'art. 28, 2° comma, DPR 600/73;



26. che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti della Cooperativa richiedente o del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, anche in relazione ad altre persone giuridiche o enti di fatto di cui questi ultimi siano rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

27. gli estremi del codice IBAN nel quale dovrà essere accreditato il contributo.

12.4. SEZIONE C

Dichiarazione di assumersi l'impegno, in caso di ammissione al contributo ed a pena di decadenza:

1. di apporre agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione relativa alla rendicontazione, la dicitura *"L.R. 5/57 e successive modificazioni: documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all'anno 2018"*;
2. di conservare presso la propria sede legale, per almeno 5 anni dalla conclusione dell'investimento, tutta la documentazione ad esso relativa e, se richiesto dall'Amministrazione, trasmettere copia conforme entro 10 giorni dalla richiesta nonché consentire eventuali ispezioni da parte della stessa Amministrazione o di altra all'uopo delegata;
3. di mantenere nel patrimonio della cooperativa e non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 5 anni dalla data di acquisto (*decorrenti dalla data di pagamento della fattura/contratto*), salvo espressa autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato del Lavoro, obbligandosi in caso contrario, a restituire all'Amministrazione regionale l'intero contributo percepito più gli interessi calcolati al tasso legale;
4. di comunicare ulteriori contributi pubblici di natura *"de minimis"* ricevuti dopo la data di presentazione della domanda ed entro la data del provvedimento di ammissione al contributo;
5. di aver preso visione delle Direttive e dell'Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni.

12.5. SEZIONE D

Piano di investimento aziendale:

Il piano di investimenti aziendale dovrà riportare, **in modo esaustivo**, la descrizione dettagliata del modo in cui i beni e gli interventi previsti verranno utilizzati per l'attività della cooperativa, dovendo anche precisare quale sia l'attività in concreto svolta.



La redazione del piano serve per illustrare il nesso di strumentalità tra le spese oggetto della richiesta di contributo e l'obiettivo aziendale perseguito al fine di chiarire la loro inerenza rispetto a quest'ultimo.

In altre parole, bisognerà illustrare che i costi richiesti siano:

- (a) imputabili all'intervento ammesso a finanziamento;
- (b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate nell'Avviso come ammissibili;
- (c) pertinenti, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto/investimento, precisando in modo inequivoco quest'ultima.

(ad esempio: acquisto letti ortopedici e deambulatori per incrementare e migliorare il servizio offerto da parte di una cooperativa sociale di tipo A

12.6. SEZIONE E

Dichiarazioni sostitutive relative alle spese oggetto della richiesta di contributo:

Il prospetto di rendicontazione dovrà riportare:

- l'elenco analitico delle singole voci di spesa effettuate con la specificazione del fornitore, degli estremi del documento di spesa, delle modalità e della data di pagamento;
- l'elenco riassuntivo delle spese effettuate suddiviso per macrovoci di spesa.



Da quest'anno non è più previsto l'obbligo di produrre tutte le copie dei documenti fiscali e contabili attestanti l'effettiva spesa quali, ad esempio: estratti conto, assegni, bonifici, etc., poiché la dimostrazione è demandata all'apposita autocertificazione. La documentazione verrà richiesta in sede di *eventuali* controlli ai sensi dell'art. 14 del presente avviso.

Si ricordano gli effetti penali delle dichiarazioni sostitutive mendaci e quindi si invita alla massima cautela e veridicità nella compilazione della domanda.

12.7. SEZIONE F



Nella sezione, vanno barrati i documenti da allegare alla domanda che sono, esclusivamente:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del legale rappresentante della richiedente (es. carta d'identità, passaporto, patente di guida);
- b) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 2).

ART. 13 - FASE II ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO E SUA CONCLUSIONE

13.1. Ricevuta la documentazione di cui alla fase precedente, nelle forme e nei termini indicati, il Servizio Coesione sociale provvederà ad istruire la domanda e i suoi allegati.

La verifica avrà ad oggetto, nell'ordine:

- a) accertamento della legittimazione alla partecipazione della cooperativa;
- b) accertamento delle condizioni di ammissibilità delle spese descritte (ad esempio, coerenza delle spese rispetto al programma indicato, rispetto dell'arco temporale, loro riconducibilità nelle macrovoci ammesse, etc.);
- c) accertamento della regolarità delle altre dichiarazioni indicate;
- d) accertamento del rispetto degli ulteriori adempimenti.

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte del Servizio istruttore dovranno essere inoltrate -a pena di inammissibilità- esclusivamente dall'indirizzo Pec della cooperativa, indicato nella domanda di partecipazione (con esclusione, per es. di Pec di consulenti o di associazioni cooperativistiche) ed entro 5 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione della richiedente dal finanziamento.

13.2. Terminata l'istruttoria, il Servizio adotterà le conseguenti determinazioni di approvazione delle domande ammesse, nei limiti dell'importo così accertato, o di esclusione dal finanziamento.

13.3. Le domande verranno valutate fino al raggiungimento dello stanziamento previsto, salvo ulteriori istruttorie a seguito di successive liberazioni di risorse.

13.4. Questo elenco seguirà l'ordine cronologico e la posizione delle cooperative che sarà considerata ai fini della successiva fase del controllo a campione e per gli eventuali ripescaggi.

13.5. La determinazione con gli elenchi allegati verrà pubblicata nel sito della Regione Sardegna.

ART. 14 - FASE III (controlli sulle dichiarazioni inviate)

14.1. Esaurita la fase istruttoria, il Servizio Coesione sociale provvederà ad effettuare i controlli sulle domande scrutinate.



14.2. I controlli, avente ad oggetto la veridicità delle autocertificazioni³ e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà⁴ presentate, seguiranno i principi contenuti nell'art. 71 e segg., DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno perciò essere di due tipi:

- a) a campione;
- b) mirati.

a) Controllo a campione.

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese.

Questa percentuale sarà pari al 15% delle domande rientranti nei limiti dello stanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso all'unità superiore⁵ (ad es.: 90 domande finanziabili; 15% delle domande = 13,5; dopo l'arrotondamento = 14 domande da controllare a campione).

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata mediante il seguente algoritmo che individuerà il numero della posizione occupata in graduatoria da cui far partire il controllo: $X + 11$

dove X è il numero corrispondente alla prima lettera della denominazione della prima cooperativa in ordine di arrivo (es. cooperativa Alfa = 1, cooperativa Beta = 2). Pertanto se la prima della graduatoria fosse la cooperativa Alfa, verrebbero controllate le cooperative dal numero 12 ($1 + 11$)⁶.

Le altre cooperative verranno individuate, aggiungendo a tale valore il numero 10 e così via e dunque, partendo dal numero 12 dell'esempio di prima: 12; 22, 32, 42, 52, 62 etc...fino ad arrivare al 15%.

³ Per autocertificazioni si intendono: a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000; b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto; c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio.

⁴ Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.

⁵ ad es.: 90 domande finanziabili; 15% delle domande = 13,5; dopo l'arrotondamento = 14 domande da controllare a campione.

⁶ In caso di parità di orario, la prima verrà determinata dalla somma aritmetica delle cifre che compongono la partita IVA; la cooperativa con il risultato più alto sarà ritenuta la prima. Ad es. P. IVA 02034792202 = 31.



Qualora nello scorrere l'intero elenco degli ammessi non si raggiungesse detta percentuale, il calcolo proseguirà ripartendo dall'inizio elenco⁷.

Se la stessa posizione è occupata da più cooperative (ad esempio, tre cooperative hanno inviato la domanda nello stesso secondo), allora se verrà sorteggiata questa posizione, le stesse saranno tutte oggetto di controllo.

b) Controlli mirati.

Oltre a quanto previsto dal precedente punto, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate e ciò potrà portare all'allargamento della percentuale del campione.

In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Servizio Istruttore adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità nella dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione regionale per il regolare svolgimento del procedimento.

14.3. Terminato il controllo, il Servizio assumerà il provvedimento di impegno di spesa a cui seguirà quello di liquidazione e di pagamento per la domanda il cui esito sarà in tutto o in parte positivo (le domande non soggette a controllo verranno liquidate subito dopo l'impegno di spesa).

Qualora l'esito sia negativo, si provvederà a revocare il beneficio concesso, fatto salvo l'obbligo di segnalare le dichiarazioni mendaci alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 76, DPR 445/00 o comunque alle Amministrazioni competenti⁸.

Nelle ipotesi in cui a seguito dei predetti controlli, si dovessero liberare risorse, il Servizio istruttore provvederà ad istruire le domande non finanziate, secondo la loro posizione nell'elenco di cui al precedente articolo 13.4. e nei limiti delle predette risorse.

In questa evenienza, sono fatti salvi i poteri di controllo del Servizio istruttore.

14.4. In entrambe le tipologie di controllo, ogni richiesta istruttoria proveniente dal Servizio istruttore correlata alla presente fase dovrà essere riscontrata -via PEC- dalla cooperativa

⁷ Ad esempio, se l'elenco delle ammesse prevedesse 178 cooperative e il calcolo partisse dal numero 12, dovrebbero essere controllate 30 cooperative (15%). Quindi, al n. 178 nell'elenco, si arriverebbe a 17 (posizione 172) e allora il calcolo proseguirebbe dal 173 ripartendo dalla graduatoria iniziale: 5 (173-178 e poi 1-5), 15 e 25.

⁸ Agenzie delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza



beneficiaria entro e non oltre 5 giorni dalla sua ricezione, a pena di revoca del contributo provvisoriamente concesso.

ART. 15 - FASE IV – MODALITA' DI EROGAZIONE

15.1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Coesione sociale si procede all'impegno di spesa a favore delle cooperative ammesse a cui segue la successiva determinazione di pagamento e liquidazione, secondo la seguente scansione temporale:

A. cooperative non oggetto di controlli:

subito dopo l'approvazione della determinazione di cui alla precedente Fase II (art. 13.2) e condizionatamente alla verifica del rispetto del massimale degli aiuti di stato;

B. cooperative oggetto di controlli (Fase III):

subito dopo la conclusione positiva degli stessi e condizionatamente alla verifica del rispetto del massimale degli aiuti di stato;

Entrambe le determinazioni saranno pubblicate nel sito internet della Regione Sardegna.

ART. 16 - VIZI SANABILI E NON SANABILI DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE

16.1. Di norma, non sono ammesse correzioni o integrazioni alla domanda, o alla dichiarazione di cui all'allegato 2, proprio perché è costituita esclusivamente da dichiarazioni sostitutive.

L'impossibilità di ricorrere all'istituto del "soccorso istruttorio" va anche ricercata nell'esigenza superiore di garantire la celerità dell'erogazione delle risorse e la parità di trattamento tra i concorrenti, il cui procedimento deve ordinariamente concludersi entro l'anno solare, come previsto dal D.lvo 117/11 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 796 dell'11.02.2016).

Come conseguenza di quanto sopra, esaminando in dettaglio l'allegato 1:

Sezione A

Tutti i campi della sezione A devono necessariamente essere compilati, a pena d'inammissibilità dell'intera domanda.

Sezione B

Tutti i campi della sezione B devono necessariamente essere compilati, a pena d'inammissibilità dell'intera domanda, ad eccezione del campo:

31. (estremi dell'IBAN intestato alla cooperativa sociale su cui accreditare l'eventuale contributo).



Sarà possibile fornire i dati omessi mediante Pec, da inviare nel termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Servizio istruttore, a pena di esclusione definitiva della domanda.

Sezione C

Tutti gli obblighi contenuti nei campi della sezione C devono necessariamente essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità dell'intera domanda.

Sezione D

La redazione in modo generico, irrealistico o attraverso mere clausole di stile comporta l'inammissibilità della domanda.

Sezione E

Tutti i campi devono essere interamente compilati, a pena di esclusione del costo a cui si riferiscono.

Sezione F

La mancata allegazione della copia del documento d'identità del legale rappresentante costituisce causa di inammissibilità dell'intera domanda, non sanabile in quanto la stessa funge anche da coelemento costitutivo delle dichiarazioni ivi contenute.

Pertanto, la mancata produzione del documento d'identità comporta la radicale nullità delle stesse, non sanabili mediante il soccorso istruttorio⁹, così come la mancata allegazione della dichiarazione sugli aiuti di stato (all. 2), per ragioni legate alla celerità del procedimento legate alla normativa contabile.

⁹ (Cfr sul punto, TAR Lazio Roma sez. I quater 4 ottobre 2017, n. 10031: *“l'allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l'autocertificazione stessa, come costruita dall'art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell'autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l'allegazione di copia del documento d'identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l'esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita.....”*).



16.2. Vizi non sanabili

Al di fuori dell'omessa indicazione del codice Iban, non sono previste forme di integrazione e quindi non sarà possibile sanare gli eventuali vizi e carenze contenute nella domanda.

Gli effetti di queste ultime tipologie di vizi renderanno inammissibile l'intera domanda oppure la sola voce di spesa alla quale si riferiscono (per esempio, erronea o incompleta compilazione di una voce di spesa).

ART. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

17.1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso può determinare la revoca del contributo da parte dell'Amministrazione Regionale.

Le agevolazioni vengono revocate per i seguenti motivi:

- a) in tutti i casi previsti a pena di revoca o di decadenza dal presente avviso;
- b) qualora la cooperativa abbia perso almeno uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4.2 del presente Avviso;
- c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- d) mancata osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell'intervento stesso;
- e) altri casi espressamente previsti nel presente Avviso anche se non richiamati in questo articolo.
- f) Accertata falsità o, comunque, non corrispondente a verità di almeno una delle dichiarazioni rilasciate nella domanda.

ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

18.1. Oltre ai casi di esclusione già menzionati nel presente Avviso, le domande di contributo, saranno comunque escluse per i seguenti motivi:

- a) domanda di partecipazione non inviata nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del presente Avviso oppure non sottoscritte dal rappresentante legale o priva del suo documento d'identità o dell'allegato 2;
- b) mancanza di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 4.2 del presente Avviso;



- c) importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 10.000,00;
- d) mancata presentazione nei termini e con le formalità previste dal presente Avviso, delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Servizio, nel termine perentorio di 5 giorni sulla documentazione pervenuta.
- e) accertata falsità o irregolarità di **anche una o più** delle dichiarazioni rese.

ART. 19 - VALIDITÀ DEI RECAPITI

19.1. Le società cooperative e i consorzi di cooperative, dovranno disporre di una casella di posta elettronica (PEC) a loro intestata da indicare all'atto di inoltro della domanda.

19.2. L'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata riportati dal richiedente nel modulo di domanda saranno validi ai fini di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.

19.3. Le eventuali comunicazioni individuali verranno inviate dall'Amministrazione mediante PEC, esclusivamente alla PEC sopraindicata o a quella eventualmente comunicata, purché appartenente in via esclusiva alla cooperativa.

Pertanto, non verranno inoltrate comunicazioni a indirizzi di PEC di consulenti, associazioni di categoria, etc..

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati della Cooperativa forniti all'amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando (ivi inclusa l'iscrizione di tali informazioni nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico). Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al seguente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

I soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi del presente Avviso, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei beneficiari, degli esclusi, e di coloro che saranno chiamati a regolarizzare la documentazione, tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna.



ART. 21 – DURATA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 35 del D.lvo 14.03.2013, n. 33, si informa che la durata complessiva del procedimento in esame è stimata in 120 giorni, decorrenti dalla data di avvio delle presentazioni delle domande di finanziamento.

La responsabile del presente procedimento è Antonia Cuccu, Dirigente del Servizio Coesione sociale.

Il Direttore del Servizio
f.to Antonia Cuccu

Allegati all'Avviso:

Allegato 1: domanda di partecipazione;

Allegato 2: Modello di Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»



APPENDICE

Allo scopo di chiarire alcuni passaggi critici, si propongono le seguenti tabelle con esempi pratici per rendere più agevole la compilazione dei dati richiesti.

APPENDICE 1

Tabella chiarificatrice di alcune voci di costo non idonee al finanziamento

BENE	TIPOLOGIA SECONDO LA VECCHIA NOMENCLATURA (ANTE 2018)	IDONEA	MOTIVAZIONE
cancelli	A2.1)b. il restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili;	NO	È un'opera edile che richiede titolo abilitativo
Automazione cancelli	A2.1)c. l'acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);	NO	È un'opera edile che richiede titolo abilitativo
Sistemi di videosorveglianza	A2.1)c. l'acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);	NO	Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e comunque era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile
Altri sistemi di prevenzione (spioncini, serrature, sensori... vedi elencazione completa Circolare Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E)	A2.1)h. infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura:	NO	era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile
inverter	A2.1)c. l'acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);	NO	Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e comunque era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile



Gazebo e altre opere edili temporanee e amovibili	A2.1)g. strutture <i>temporanee e mobili</i> che non richiedano opere murarie (ad es. gazebo, chioschi, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.);	NO	Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e comunque era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile
Tende esterne	A2.1)g. strutture <i>temporanee e mobili</i> che non richiedano opere murarie (ad es. gazebo, chioschi, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.);	NO	Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e comunque era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile
Ombrelloni da spiaggia e sdraio	B) beni mobili	SI	
Montacarichi, impianti di sollevamento e ascensori	A2.1)c. acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);	NO	È un'opera edile che richiede titolo abilitativo
Colonnine elettriche e idriche	A2.1)f. la realizzazione di strade, piazzali, recinzioni, tettoie, basamenti per macchinari e impianti, etc.	NO	È un'opera edile che richiede titolo abilitativo
Vetrature e infissi in genere	A2.1)b. il restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili;	NO	Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e comunque era considerata dal vecchio avviso un intervento assimilato o pertinenziale ad un'opera edile










APPENDICE 2

Modalità di pagamento

ESEMPIO 1

(serve per comprendere la nozione di tracciabilità e quindi quali spese siano ammissibili e possano essere indicate nella richiesta di contributo)

ESEMPIO 1 Modalità di pagamento di una fattura commerciale del valore di € 1.000,00	
	Pagamento con bonifico del valore di € 1.000,00
	Pagamento in contanti per il valore di € 1.000,00
	Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e in contanti o con risorse di terzi per € 200,00
	Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e nota a credito del valore di € 200,00 (rendicontabile per solo € 600,00)
	Pagamento in modo del tutto tracciabile ma con parte delle risorse proveniente da terzi (es.: € 1.000,00 di costo pagati con € 800,00 mediante bonifico della cooperativa e € 200,00 mediante bonifico personale dell'amministratore: verrà finanziata solo la parte di costo pagata con bonifico della cooperativa ossia solo € 800,00)
	Pagamento con assegno circolare
	Pagamento del socio per conto della cooperativa o mediante contratti di finanziamento o di mutuo intestati a soggetti diversi dal beneficiario compresi i soci o gli amministratori che agiscono in nome proprio.



ESEMPIO 2

(serve per comprendere quali spese sono dimostrabili e dunque possono essere indicate nella richiesta di contributo)

ESEMPIO 2	
Modalità di dimostrazione del pagamento di una fattura commerciale	
Pagamento con bonifico	copia del bonifico + estratto conto
Pagamento con assegno circolare	copia dell'assegno circolare (non della matrice) + estratto conto
Pagamento con carta di credito aziendale	saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti + estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito
Pagamento residuo o totale regolato mediante contratti di finanziamento o di mutuo	copia del contratto di finanziamento o di mutuo intestati esclusivamente alla Cooperativa + eventuale copia bonifico e estratto conto
Pagamento con Riba	Copia ricevuta bancaria + estratto conto
Pagamenti cumulativi: se non c'è corrispondenza tra l'importo della fattura e quello del mezzo di pagamento e/o addebito in estratto conto	Documentazione indicata al punto 7 del presente articolo